



**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali**
Direzione Generale per le politiche previdenziali
Divisione v



Partenza - Roma, 29/05/2008
Prot. 24 / V / 0008359

- **Agli Istituti di Patronato e di Assistenza
Sociale**

- **Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Ispezione del lavoro**

E, p. c. **Agli Enti di Previdenza ed Assistenza
Sociale**

LORO SEDI

Allegati n.: 1

Oggetto: Schema tipo di convenzione per l'assistenza in sede giudiziaria.

In ordine all'attività di assistenza in sede giudiziaria di cui all'art. 9 della legge 30 marzo 2001 n. 152, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 9 della legge suindicata, come è noto, gli Istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con avvocati, copia delle quali è poi trasmessa alle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti, le quali provvedono a comunicarle alle corrispondenti sedi degli Istituti previdenziali che erogano le prestazioni.

Per quanto attiene al nuovo sistema di partecipazione dell'assistito alle spese legali, occorre ribadire che detta partecipazione non esclude comunque il principio della totale gratuità dell'assistenza, per cui la stessa non può in alcun modo configurarsi come una forma di finanziamento del Patronato, dovendo invece assumere la natura di onere posto a carico dell'interessato riferibile al complesso delle spese, competenze ed onorari da corrispondere al legale che ha assunto la difesa giudiziale.

Tale onere è concordato in misura agevolata, in quanto la legge ha espressamente autorizzato gli Istituti di patronato a stipulare con gli avvocati apposite convenzioni, con facoltà di stabilire limiti e modalità di partecipazione alle spese

Lavorofacile

legali anche in deroga alle tariffe professionali vigenti, evidenziando, nel contempo, la legittimità, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza in materia, di una rinuncia preventiva, totale o parziale, alle competenze ed onorari di causa, in special modo per quei giudizi conclusisi con vittoria di spese a carico di controparte.

Al fine di garantire l'effettività delle agevolazioni riconosciute agli assistiti in tema di prestazioni professionali, la legge prevede la nullità di ogni patto convenzionale col quale si stabilisca per l'avvocato un compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, c.d. "divieto di patto quota lite" che, data la specialità della disciplina prevista dall'art. 9 della legge n. 152/2001, permane integro anche dopo l'introduzione della recente normativa contenuta nell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 04 luglio 2006, definitivamente convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006 (Decreto Bersani).

Al pagamento del contributo per le spese di patrocinio legale non sono tenuti i percettori di un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.

Tale contributo è ridotto nella misura del 50% per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione.

Il concorso alle spese di patrocinio legale, per coloro che non ne siano legalmente esonerati, predeterminato entro un importo massimo in relazione alla tipologia e al diverso grado di giudizio, può essere anche modulato con la previsione di un contributo base e di un eventuale contributo aggiuntivo, sempre a favore del legale, quale ulteriore concorso dell'assistito alle spese di patrocinio legale nel caso di giudicato positivo (sentenza definitiva) con totale compensazione delle spese di lite.


Le convenzioni non possono ovviamente contenere disposizioni in contrasto con le norme che disciplinano la professione forense e con quelle che dettano i principi di deontologia professionale.

In relazione alla diversa tipologia delle controversie previdenziali ed assistenziali ed alle diverse competenze giurisdizionali in materia (giudice ordinario, TAR, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte Costituzionale), o ai giudizi avanti alle Magistrature superiori, va riconosciuta la facoltà degli Istituti di patronato di

procedere alla sottoscrizione di convenzioni con avvocati anche limitatamente a determinate competenze territoriali o giurisdizionali.

Ciò premesso, si allega lo schema di convenzione tipo - che sostituisce il precedente emanato con nota circolare n.19/97, prot.13/PS-140334/P-A, del 12 febbraio 1997 - cui gli Istituti di patronato dovranno attenersi nell'espletamento della loro attività di assistenza in sede giudiziaria, tenuto conto che il suddetto schema, vincolante nei suoi elementi essenziali, è suscettibile di integrazioni in ossequio al principio privatistico dell'autonomia negoziale .

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Giovanni GEROLDI)



Lavorofacile

re